

## ALLEGATO A

### Modifiche al dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 11/23 – aggiornamento maggio 2026

(Art. 1, c. 1)

#### Articolo 1

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 1 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1, primo periodo, la parola “*alluvionale*” è sostituita dalla seguente: “**calamitosi**”; dopo le parole “*con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*” sono inserite le seguenti: “**e successive modifiche e integrazioni (di seguito: il DL 61 del 2023)**”, dopo le parole “*con perizia asseverata*”, le parole “*ovvero giurata*” sono soppresse e, in fine, il secondo periodo, inserito con l'articolo 3-*sexies*, comma 1, lettera a), dell'ordinanza commissariale n. 20/2024, come integrata dall'ordinanza commissariale n.55/2026, è soppresso;
  - b. il comma 1-*bis*, inserito con l'articolo 3-*sexies*, comma 1, lettera b), dell'ordinanza commissariale n. 20/2024, come integrata dall'ordinanza commissariale n.55/2026, è sostituito con il seguente: “**1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ivi compresi quelli che hanno interessato le aziende agricole, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Nel seguito del presente provvedimento con la definizione di “eventi calamitosi” si intendono sia gli eventi individuati al comma 1, sia quelli individuati al presente comma.**”;
  - c. i commi 1-*ter* e 1-*quater*, inseriti con l'articolo 3-*sexies*, comma 1, lettera b), dell'ordinanza commissariale n. 20/2024, come integrata dall'ordinanza commissariale n.55/2026, sono soppresi;
  - d. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “*le cooperative*” la parola “*miste*” è sostituita dalle seguenti: “**sociali a scopo plurimo o di tipo misto**”;
  - e. dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“**2-bis. Il presente provvedimento si applica anche agli immobili di proprietà di società a partecipazione pubblica non soggette alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023, laddove destinati ad attività produttive ed economiche, nonché ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 7-*bis*.**

**2-ter. Per gli interventi posti in essere dalle imprese agricole a fronte dei danni subiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi specificamente disciplinati dalle disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni in essa previste**”;
  - f. al comma 3:

- i. alla lettera b), le parole “*decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*” sono sostituite dalle seguenti: “**DL 61 del 2023**”, le parole “*tramite uno o più decreti,*” sono soppresse e, dopo le parole “*nel limite del contributo riconosciuto*” sono inserite le seguenti: “ **dal soggetto istruttore individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,** ”;
- ii. alla lettera c), dopo le parole “*risultanti da una perizia asseverata*”, le parole “*o giurata*” sono soppresse e le parole da “*che esprime, sotto la sua responsabilità*” fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: “**ed è così suddiviso:**  
**c.1) danno lieve: importo per la riparazione del danno, al lordo di ogni onere, pari o superiore ad euro 30.000,00 ed inferiore ad euro 50.000,00, alla cui riparazione, relativamente ai danni subiti ai beni mobili strumentali all’attività di impresa, beni immobili e scorte, si provvede ricorrendo a interventi da realizzare esclusivamente in edilizia libera, ovvero danno inferiore ad euro 50.000,00 alla cui riparazione, relativamente ai danni subiti ai beni mobili strumentali all’attività di impresa, beni immobili e scorte, si provvede ricorrendo ad interventi diversi da quelli da realizzare in edilizia libera.**  
Alle soglie sopra riportate vanno aggiunte le spese tecniche calcolate secondo quanto previsto all’art. 3, comma 7;  
**c.2) danno grave: importo per la riparazione del danno, al lordo di ogni onere, pari o superiore ad euro 50.000,00, alla cui riparazione, relativamente ai danni subiti ai beni mobili strumentali all’attività di impresa, beni immobili e scorte, si provvede ricorrendo a qualsiasi tipo di intervento. A tale importo vanno aggiunte le spese tecniche calcolate secondo quanto previsto all’art. 3, comma 7;**”;
- iii. dopo la lettera c) è inserita la seguente: “**c-bis) danno rilevato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal soggetto, risultanti dall’apposita documentazione redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.). Nel caso in cui si tratti di danni minori, il cui relativo ammontare sia inferiore a euro 30.000,00, al lordo di ogni altro onere, si procede ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 14-bis.**”;
- g. dopo il comma 3 è inserito il seguente: “**3-bis) Le soglie di cui al presente articolo, comma 3, lettere c), c.1), c.2) e c-bis), si intendono al netto dell’importo eventualmente percepito a titolo di CIS (“contributo di immediato sostegno” erogato ai sensi delle Ordinanza di protezione civile) fatto salvo il divieto di rendicontare due volte le medesime spese. Pertanto, ai fini della classificazione del danno e dell’individuazione della procedura applicabile, l’importo del CIS già liquidato non viene computato nel calcolo del superamento delle soglie medesime.**”.

## **Articolo 2**

*(Modifiche e integrazioni all’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All’articolo 2 dell’ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a. al comma 1, le parole “*dei comuni territorialmente competenti*” sono sostituite dalle seguenti: “**del soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 1, del DL 61 del 2023, come specificato al comma 1-bis**”, le parole “*con un primo decreto, al riconoscimento del danno e*” sono sostituite dalle seguenti: “**con un unico decreto,**”, le parole “*del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a tutte le imprese che abbiano subito dei danni*” sono sostituite dalle seguenti: “**mediante un contributo fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità**” e, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

**“b-bis) a decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati che sarà comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della struttura commissariale e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, le modalità di cui alle lettere a) e b), indipendentemente dal relativo importo, sono sostituite dalle seguenti:**

- 1) un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;**
- 2) un ulteriore acconto, pari al 40 per cento del contributo concesso, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleggi la relativa attestazione della spesa utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 12) giustificativa dell'avvenuto sostenimento della spesa pari almeno all'80 per cento sul primo acconto erogato. Per tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c.2), l'interessato, al fine di richiedere l'ulteriore acconto dovrà rendicontare la spesa sostenuta con le modalità di cui all'articolo 12;**
- 3) un saldo fino al massimo del 10 per cento all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso;**
- 4) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese siano state sostenute e quietanziate, a condizione che si sia conclusa la rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli o che la stessa sia prodotta congiuntamente alla domanda di contributo.”;**

- b. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

**“1-bis. Fermo restando che le domande di contributo sono presentate utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ciascuna per i beneficiari dei propri territori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i soggetti individuati dalle Regioni per l'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi (di seguito i “soggetti istruttori”), sono i seguenti:**

- a) per le imprese agricole:**
  - per la Regione Emilia-Romagna: Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;**
  - per la Regione Marche: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;**
  - per la Regione Toscana: Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale per il tramite del competente settore regionale;**

- b) per tutte le altre categorie di imprese e soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della presente ordinanza come definito dall'articolo 1:
- per la Regione Emilia-Romagna: Settore Affari Generali, Giuridici e Strumenti finanziari della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo;
  - per la Regione Marche: Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura;
  - per la Regione Toscana: Direzione Attività Produttive per il tramite del competente Settore regionale.

Ai fini del migliore e più rapido svolgimento delle funzioni istruttorie di cui alla presente ordinanza, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di Sub-commissari alla ricostruzione, possono chiedere al Commissario straordinario che i soggetti istruttori regionali individuati alle lettere a) e b) possano avvalersi del supporto specialistico finalizzato alla trattazione delle istanze di contributo presentate dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, reso disponibile dalle società *in-house* dello Stato nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del DL 61 del 2023.

**1-ter.** Ove ritenuto funzionale alla celere ed efficace gestione delle procedure istruttorie, le funzioni di soggetto istruttore di cui al comma 1-*bis* per la gestione delle istanze di contributo relative agli eventi verificatisi nell'anno 2023 possono essere delegate dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana ai Comuni e alle Unioni di comuni territorialmente interessati, nonché agli enti e alle società ad essi collegati. Alla delega di funzioni si provvede con atto della Giunta Regionale, preventivamente acquisita l'intesa dei predetti enti territoriali. Relativamente alla sola Regione Emilia-Romagna, le funzioni di cui al primo periodo possono essere delegate con le medesime modalità anche per le istanze relative agli eventi verificatisi nell'anno 2024, limitatamente ai Comuni e alle Unioni che abbiano già gestito istanze di contributo in conseguenza degli eventi dell'anno 2023.

**1-quater.** A decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, lettera b-*bis*):

- 1) per gli interventi e le spese volti al ripristino di danni minori ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c-*bis*), la rendicontazione è semplificata ed è disciplinata dal successivo articolo 14-*bis*;
- 2) per gli interventi e le spese volti al ripristino di danni lievi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c.1), la rendicontazione è semplificata ed è disciplinata dal successivo articolo 12;
- 3) per gli interventi e le spese volti al ripristino di danni gravi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c.2), la rendicontazione è quella ordinaria, di cui al successivo art. 12.
- 4) per gli interventi e le spese volti al ripristino dei danni subiti dalle imprese agricole disciplinati dalle disposizioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 20/2024 e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione è quella definita all'art. 3 quater dell'Ordinanza commissariale n. 20/2024 per ciò che riguarda la richiesta del saldo, mentre per la richiesta di erogazione del secondo acconto si fa riferimento alle modalità previste per i danni lievi di cui al successivo art. 12;

**1-quinquies.** I beneficiari dei contributi che hanno già proceduto con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b), che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-*bis*), hanno ricevuto unicamente l'acconto nella misura del

50 per cento di cui ai punti 1) delle citate lettere a) e b), possono richiedere l'applicazione di quanto previsto dai punti 2) e 3) della lettera b-bis) del medesimo comma 1.”.

### Articolo 3

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 3 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. la lettera b) è sostituita dalla seguente: **“la delocalizzazione, nei casi e con le modalità di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater”**;
    - ii. la lettera c) è soppressa;
    - iii. dopo la lettera f) è inserita la seguente: **“f-bis) gli oneri sostenuti per la conservazione delle concessioni e degli impianti concernenti i beni costituenti l'oggetto dell'attività d'impresa anche relativamente al periodo di interruzione della predetta attività conseguente agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1”**;
    - iv. alla lettera j), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **“, nonché i danni subiti a scorte vive, relativamente ai costi sostenuti per l'acquisto di animali, esclusivamente per gli animali non rientranti tra quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. In caso di impossibilità a raggruppare le scorte vive in categorie omogenee, la relativa valutazione sarà effettuata tenendo presente il costo di acquisto, ove sostenuto, incrementato delle spese di allevamento”**;
    - v. la lettera s) è sostituita dalla seguente: **“gli interventi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi anche attraverso la ricostituzione e il ripristino della vegetazione forestale compromessa dall'evento calamitoso, funzionali a mantenere e migliorarne le condizioni di stabilità nonché alla tutela della biodiversità) purché strettamente funzionali agli interventi di cui all'articolo 1 e aventi nesso causale con gli eventi calamitosi di cui trattasi, inclusi dissesti geomorfologici e frane. In tale ambito può essere ricompresa la messa in sicurezza delle aree pertinenziale cortiliva e della viabilità privata qualora ricada nell'area privata in dissesto in cui insiste il fabbricato, mediante i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale e di proprietà privata, la realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali e di proprietà privata), prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.) e il drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.). Rientrano anche gli interventi eseguiti su aree pubbliche, comprensive quelle demaniali, utilizzate in regime di concessione per i quali il beneficiario abbia ottenuto il nulla osta**

all'esecuzione dell'intervento dell'Ente proprietario e in tali casi alla domanda non deve essere allegata la rinuncia al contributo da parte dell'Ente proprietario”;

- vi. alla lettera bb), il secondo periodo è soppresso;
  - vii. dopo la lettera bb) è inserita la seguente: “**bb-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità dei beni immobili di cui all'articolo 1, e delle relative pertinenze, che presentano danni di lieve entità, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti dall'articolo 1.**”;
- b. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
- “1-bis. Per la sola Regione Emilia-Romagna per i beni immobili di cui all'articolo 1, compresi quelli riferiti alle aziende agricole, nuovamente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui trattasi e precedentemente oggetto di concessione del contributo per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.**

**1-ter. Per la sola Regione Emilia Romagna, nei casi in cui un'azienda, ivi comprese quelle agricole, sia risultata ripetutamente danneggiata dagli eventi calamitosi e il contributo spettante per gli eventi del maggio 2023 sia già stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni occorsi in seguito al maggio 2023, viene riconosciuto un ulteriore contributo relativo agli eventi successivi a quelli del maggio 2023, con conclusione del relativo procedimento e riduzione del contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese sostenute, e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo, il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno.**

**1-quater. Per la sola Regione Emilia-Romagna, per i beni immobili di cui all'articolo 1, compresi quelli riferiti alle aziende agricole, danneggiati dagli eventi calamitosi del maggio 2023 per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione, ma non sia stata presentata la domanda di contributo e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati dagli eventi dei mesi di settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate, dando evidenza attraverso idonea documentazione (documentazione fotografica, fatture, bonifici, etc.) delle lavorazioni eseguite in relazione allo specifico evento. Il soggetto istruttore individuato procede alla relativa istruttoria a partire da quella relativa all'evento del maggio 2023.”;**

- c. al comma 3, al primo periodo, le parole “*e registrati in termini di legge*” sono sostituite dalle seguenti: “**e, per la sola Regione Emilia-Romagna, anche anteriormente agli eventi di settembre-ottobre 2024, e registrati regolarmente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis**” e il terzo, e ultimo, periodo è sostituito dal seguente: “**Per i casi di attività produttive prive di sedi operative quali a titolo esemplificativo: commercio su aree pubbliche, commercio on line, agenti di commercio, artigiani, è possibile richiedere il contributo per i danni occorsi ai**

**beni strumentali e scorte purché la sede legale sia registrata presso uno dei comuni ricompresi nel DL 61 del 2023 in data antecedente agli eventi calamitosi e sia indicata negli appositi registri.”;**

d. al comma 4, la parola “*alluvionale*” è sostituita dalla seguente: “**calamitoso**”;

e. dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

**“4-bis. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi calamitosi, nella disponibilità dell'impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti:**

**a) per gli interventi di riparazione;**

**b) per l'acquisto di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti;**

**Ha diritto a richiedere il contributo:**

- **il conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sottoscritto in data antecedente agli eventi calamitosi sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria siano a suo carico;**

- **la società di leasing proprietaria del bene;**

**Laddove la domanda di contributo sia presentata dal conduttore, per entrambi le tipologie di richiesta di cui alle lettere a) e b), questi è tenuto ad allegare:**

**i) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;**

**ii) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.**

**Nei casi di cui alla lettera b), il conduttore, all'atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente.**

**In tutti i casi, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.**

**4-ter. Nel caso in cui il ripristino dei beni propri avvenga attraverso un contratto locazione finanziaria (leasing), il costo imputabile è costituito dalla sola quota capitale dei canoni versati, incluso il maxi canone iniziale. Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono una spesa ammissibile. Inoltre, in caso di leasing devono essere rispettate le seguenti condizioni:**

**1. i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente sono comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente;**

**2. l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di ripristino del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;**

**3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 3) è versato all'utilizzatore in base ai canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento finanziato, è ammissibile soltanto la**

spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.

**4-quater.** Nel caso in cui i beni distrutti o danneggiati fossero, al momento degli eventi calamitosi, oggetto di un contratto estimatorio redatto in data antecedente ai predetti eventi, i contributi possono essere richiesti con le seguenti modalità:

a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:

- dall'impresa proprietaria dei beni andati distrutti o danneggiati, previa restituzione del prezzo anticipato in favore dell'impresa che si era impegnata ad acquisirli o prevista documentazione attestante l'impegno alla restituzione del prezzo anticipato;
- dall'impresa che avrebbe dovuto acquisire la proprietà dei beni, previa rinuncia alla richiesta di contributo da parte dell'impresa proprietaria;

b) i contributi sono riconosciuti sulla base del valore di mercato di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti ovvero possono essere determinati sulla base delle spese necessarie per il ripristino dei predetti beni laddove danneggiati e laddove la spesa sia inferiore rispetto all'acquisto di un bene di pari valore;

Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b), il richiedente del bene deve allegare alla domanda di contributo:

i) una dichiarazione che attesti la rinuncia alla richiesta di contributo da parte dell'impresa proprietaria del bene;

ii) una dichiarazione dell'impresa proprietaria del bene che attesti l'assenza di polizze assicurative e di richieste di rimborso avviate o da avviare e/o di rimborsi già percepiti;

L'impresa proprietaria dei beni andati distrutti o danneggiati, entro la data di richiesta di pagamento del saldo, dovrà produrre copia delle contabili dei bonifici eseguiti per la restituzione del prezzo anticipato dall'impresa che avrebbe dovuto acquisire i predetti beni.”;

f. al comma 5, alle lettere a), b) e c), ovunque siano presenti le parole “bene” o “beni”, subito dopo sono, rispettivamente, inserite le seguenti: “strumentale” o “strumentali”;

g. dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

**“6-bis.** Nei casi di necessità di ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto oggetto di ordinanza sindacale di demolizione per pubblica e privata incolumità, ovvero nel caso in cui sia documentata dalla perizia asseverata del professionista incaricato la convenienza dell'intervento di demolizione e ricostruzione in sito rispetto alla riparazione, è previsto un costo convenzionale, quale valore massimo di contributo concedibile, ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'immobile produttivo il costo parametrico, articolato per classi di superficie complessiva. Gli importi parametrici sono determinati come segue:

a) per edificio produttivo assimilabile a residenziale:

- 2.200,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
- 1.900,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
- 1.700,00 euro/mq oltre 5000,01 mq

b) per edificio produttivo non assimilabile a residenziale:

- 750,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;

- 680,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
- 630,00 euro/mq oltre 5000,01 mq.

Sono escluse le spese per la demolizione del fabbricato e lo smaltimento delle macerie, che vengono compensate a parte per l'importo massimo ammissibile di 150 euro/mq oltre IVA, se non recuperabile, della superficie lorda.

**6-ter.** I nuovi importi si applicano per la determinazione dei contributi relativi alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nonché, su istanza degli interessati, alle domande già presentate, ma per le quali, alla medesima data di pubblicazione, non sia ancora stato adottato il provvedimento di concessione. In tal caso è richiesta la presentazione dell'aggiornamento della relativa documentazione.”;

- h. al comma 7:
- i. al primo periodo, in fine, le parole “, *al lordo dell'IVA se dovuta*” sono soppresse;
  - ii. al secondo periodo, dopo le parole “*tali spese sono computate*”, sono inserite le seguenti: “**sull'importo al netto di IVA del contributo riconosciuto e maggiorate di IVA ed oneri di legge, se quest'ultima costituisce un costo per l'impresa beneficiaria,**”;
  - iii. alla lettera a), numero 1), dopo le parole “*in fase di progettazione e in fase di esecuzione*” sono inserite le seguenti: “**rendicontazione delle spese,**”;
  - iv. alla lettera a), numero 2), dopo le parole “*perizia asseverata*” le parole “, *perizia giurata*” sono soppresse e dopo le parole “*e scheda rilevazione danni*” sono inserite le seguenti: “, **comprese le spese per la presentazione della domanda di contributo**”;
  - v. alla lettera b), alinea, alla fine il punto e virgola è sostituito dai due punti, ed è soppressa la numerazione seguente;
  - vi. alla lettera c), alinea, alla fine il punto e virgola è sostituito dai due punti, ed è soppressa la numerazione seguente;
  - vii. al terzo capoverso, dopo le parole “*attività economiche e produttive,* ” sono inserite le seguenti: “**nonché alle finalità di cui alla lettera f-bis),**” e il valore “2%” è sostituito dal seguente: “**6%**”;
- i. al quarto capoverso, in fine, le parole “*e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario*” sono soppresse;
- j. dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:  
“**7-bis.** Per gli interventi di cui all'articolo 14-bis, per le spese tecniche di supporto all'istanza ed alla rendicontazione è riconosciuto un corrispettivo omnicomprendente pari al 15%, calcolato sul costo dell'intervento, e comunque non inferiore ad euro 1.000,00.
- 7-ter.** È ammissibile richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies del DL 61 del 2023, per interventi già effettuati e completati, dietro presentazione contestuale della documentazione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché alla rendicontazione delle spese effettuate. In tal caso, previa istruttoria, il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi.”.

#### Articolo 4

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 3-bis dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 3-bis dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1, dopo le parole “*per il rilascio dei pareri*” le parole “*i comuni*” sono sostituite dalle seguenti: “**le Regioni, i comuni e gli altri Enti interessati**”.

#### Articolo 5

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 4 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1, alla lettera h), dopo le parole “*per uso abitativo*” sono inserite le seguenti: “**, se non identificati quali beni aziendali ovvero strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva,**”;
  - b. al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “**Laddove in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, previo contraddittorio con il beneficiario, la sospensione nell'erogazione del contributo e l'eventuale successiva revoca sono disposti nei casi e con le modalità di cui all'art. 20-septies, comma 5, del DL 61 del 2023.**”.

#### Articolo 6

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. al primo periodo:
      1. dopo le parole “*dal legale rappresentante*” le parole “*delle imprese*” sono sostituite dalle seguenti: “**dei soggetti**”;
      2. le parole “*al comune territorialmente competente*” sono sostituite dalle seguenti: “**al soggetto istruttore**”;
      3. dopo la parola “*unitamente*”, le parole “*alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato*” sono sostituite dalle seguenti: “**a copia del titolo abilitativo laddove già concesso e/o copia della richiesta del titolo abilitativo presentata presso il comune territorialmente competente (il cui provvedimento di nulla osta rimane di competenza Comunale), ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più Comuni, la domanda, in caso di delega delle funzioni di soggetto istruttore ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, è presentata nel Comune ove l'impresa ha la sede legale, specificando gli altri Comuni interessati, cui l'istanza è notificata, per opportuna informazione,**

- mediante le apposite piattaforme informatiche allo scopo di assicurare l'unitarietà della gestione. Qualora la sede legale del soggetto danneggiato non sia ubicata in un Comune interessato dagli eventi di cui trattasi, la domanda può essere presentata presso il Comune dove è ubicata la sede operativa danneggiata o, in caso di danneggiamenti subiti in sedi operative ubicate in più Comuni, presso uno dei predetti Comuni a scelta del soggetto danneggiato.”;
4. in fine le parole “*Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio*” sono sostituite dalle seguenti: “**Ad essa va obbligatoriamente allegata la copia della richiesta di titolo edilizio (completa di relativi allegati), già protocollata presso il Comune territorialmente competente, qualora l'intervento lo richieda, oltre alla seguente documentazione**”;
- ii. alla lettera b), dopo le parole “*perizia tecnica asseverata*” le parole “*o giurata,*” sono soppresse e dopo la parola “*eventi*” la parola “*alluvionali*” è sostituita dalla seguente: “**calamitosi**”;
- iii. dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “**c-bis) i contratti sottoscritti con professionisti e imprese.**”;
- iv. dopo la lettera c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: “**Qualora durante l'istruttoria per il titolo edilizio emergano elementi ostativi, il Comune territorialmente competente ne dà immediata comunicazione al soggetto istruttore. Il Comune comunica altresì l'esito positivo del rilascio del titolo; in assenza di tale nulla osta, il soggetto istruttore non potrà concludere il procedimento di quantificazione del contributo spettante.**”;
- b. al comma 2, dopo le parole “*dai soggetti legittimati*”, le parole “*al comune*” sono soppresse e dopo le parole “*per i beneficiari dei propri territori,*” sono inserite le seguenti: “**anche per il tramite degli enti e alle società ad essi collegati,**”;
- la parola “*alluvionale*” è sostituita, ove ricorrente, dalla seguente: “**calamitoso**”;
- c. al comma 7, al primo periodo dopo le parole “*di riconoscimento dei contributi*” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis**” e al secondo periodo le parole “*60 (sessanta)*” sono sostituite dalle seguenti: “**90 (novanta)**”;
- d. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
- 7-bis. Laddove il proprietario dell'edificio o dell'immobile sia soggetto titolato alla richiesta di contributo ai sensi della presente Ordinanza, al pari del soggetto conduttore e utilizzatore del medesimo immobile, per ogni unità locale o corpo aziendale sono ammesse due distinte istanze di contributo, una da parte dell'impresa proprietaria dell'immobile danneggiato per il ripristino dello stesso e una da parte dell'impresa che vanta altro e diverso diritto di godimento reale sull'immobile medesimo per il ripristino relativo a tutte le ulteriori categorie di danno. È comunque ammessa la prestazione di un'unica istanza di contributo da parte dell'impresa esercente l'attività all'interno dell'immobile per tutte le categorie di danno. In tal caso all'istanza di contributo va allegata dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario dell'immobile medesimo.**
- 7-ter. I soggetti legittimati che abbiano già eseguito gli interventi e nelle more dell'istruttoria volta al riconoscimento del contributo abbiano subito procedure espropriativa per pubblica utilità è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del danno subito in coerenza con le previsioni della presente ordinanza.”.**

## **Articolo 7**

*(Articoli aggiuntivi 5-bis – Casi di particolare complessità – e 5-ter - Procedura per la presentazione delle varianti in corso d’opera e attività istruttoria -)*

1. Dopo l’articolo 5, sono inseriti i seguenti:

**“Art. 5-bis**

***(Casi di particolare complessità)***

**1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 20-sexies, comma 1, lett. f-bis) del DL 61 del 2023, si prevede che situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell’ambito delle apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario.**

**2. Le commissioni tecniche straordinarie: esaminano i casi segnalati; formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario può adottare, al riguardo, ove necessario, un’apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione.**

**Articolo 5-ter**

***(Procedura per la presentazione delle varianti in corso d’opera e attività istruttoria)***

**1. È ammessa la presentazione di un’unica istanza di variante in corso d’opera, legata a circostanze impreviste ed imprevedibili, debitamente motivata, non oltre la presentazione della richiesta di saldo da presentare secondo il modello 1-bis allegato. La relativa istanza è presentata mediante le piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e segue il medesimo iter istruttorio dell’istanza originaria come specificato all’articolo 9. Il valore, in aumento, della variante in corso d’opera non può superare un quinto dell’importo delle opere originariamente ammesse a contributo; resta salva l’esigenza di attestare il nesso di causalità delle lavorazioni inserite in variante con l’evento calamitoso.**

**2. Per tutti gli interventi rientranti nelle attività di edilizia libera è preclusa la possibilità di presentare istanza di variante in corso d’opera.**

**3. Per tutte le tipologie di interventi sono ammesse variazioni compensative delle lavorazioni già previste, cioè variazioni che comportano risparmi su alcune lavorazioni, compensati da aumenti in altre, al fine di mantenere invariato l’importo del contributo concesso. Risultano ammissibili anche variazioni compensative con inserimento di nuove lavorazioni di cui se ne dimostri sempre il nesso di causalità;**

**4. L’istanza di variante in corso d’opera è presentata con le modalità previste dall’articolo 5. Nel caso di varianti che comportano un aumento del contributo concesso, sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio o a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa sismica, ove non già presentata in precedenza, unicamente:**

**a) il progetto degli interventi in variante, con l’indicazione degli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità;**

**b) il computo metrico estimativo delle opere in variante con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in concessione, da cui risulti l’entità del contributo richiesto per le opere in variante;**

c) copia della richiesta di titolo edilizio (completa di relativi allegati), già protocollata presso il Comune territorialmente competente, qualora l'intervento lo richieda.

5. Il Commissario straordinario emana il decreto di rideterminazione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo. I successivi atti di erogazione del contributo concesso saranno calcolati sulla base del nuovo importo di cui al decreto di rideterminazione.”.

## Articolo 8

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a. al comma 1:

i. alla lettera a), dopo le parole “*previsti dalla normativa vigente*”, sono inserite le seguenti: “**e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis,**”;

ii. alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “**A tale proposito il beneficiario può chiedere una sospensione delle attività istruttorie volte a negoziare un piano di rateizzo;**”;

iii. alla lettera h) è aggiunta, all'inizio, la parola “**dichiarare**”;

b. al comma 2, dopo le parole “*a pena di inammissibilità della stessa, e alla data*” sono inserite le seguenti: “**di erogazione del contributo**” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7-bis. Con riferimento alla condizione di cui alla lett. d) di cui al comma precedente non si procederà alla revoca del contributo concesso qualora gli interventi siano già stati completati e pagati prima della presentazione della domanda di erogazione. Non si procederà altresì alla revoca del contributo nel caso in cui il curatore assuma l'obbligo di completare la realizzazione del progetto ammesso ai contributi**”;

c. al comma 4, in fine, le parole “*fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data del 25 ottobre 2023*” sono sostituite dalle seguenti: “**anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva nei modi e nelle forme di cui al D. P. R. n. 445 del 2000, sulla quale vengono svolte attività di verifica a campione, in conformità alla legge**”;

d. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“**4-bis. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui alla presente ordinanza è assoggettata alle disposizioni relative all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali da parte dei beneficiari di attività produttive.**

**Con riguardo al Documento unico di regolarità contributiva (DURC) il soggetto istruttore provvede alla richiesta di DURC in sede di concessione e nelle successive fasi di erogazione.**

**Nei casi di irregolarità, il soggetto beneficiario del contributo viene invitato a sanare la propria posizione entro e non oltre un termine di 45 giorni, nel corso dei quali la concessione e/o l'erogazione del contributo resta sospesa.**

**In caso di mancata regolarizzazione, si provvede al diniego del contributo ovvero alla revoca, con il conseguente recupero degli importi eventualmente già liquidati e riferiti al periodo di irregolarità.”.**

## Articolo 9

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 8 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 8 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1, secondo periodo, le parole “*contributo ammissibile in relazione al*” sono soppresse;
  - b. al comma 2, la parola “*comune*” è sostituita con “**soggetto istruttore**”;
  - c. al comma 3, le parole “*senza alcun ritardo al comune dopo*” sono sostituite dalle seguenti: “**al soggetto istruttore entro il termine temporale di cui al comma 6, che decorre dalla data della relativa**”;
  - d. al comma 5, al primo periodo, dopo le parole “*agli indennizzi assicurativi,*” sono inserite le seguenti: “**non definite alla data di richiesta del contributo,**” dopo le parole “*di cui alla presente ordinanza sarà*” è inserita la seguente: “**comunque**”, alla fine del periodo le parole “*e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto*” sono soppresse e sono, aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “**In tal caso il beneficiario ha l'onere di informare tempestivamente il soggetto istruttore dell'eventuale conclusione degli eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto, e il contributo eventualmente eccedente. Per la parte già indennizzata dalla copertura assicurativa all'esito della definizione del contenzioso il contributo viene automaticamente rideterminato, con obbligo del beneficiario a riversare la parte eccedente eventualmente già erogata.**”;
  - e. al comma 6, la parola “*comune*” è sostituita con “**soggetto istruttore**”;
  - f. dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

**“8-bis. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.**

**8-ter. Il beneficiario dovrà fornire tutte le comunicazioni e documentazioni di cui al presente articolo utilizzando le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.”.**

## Articolo 10

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 9 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a. al comma 1, la parola “*alluvionali*” è sostituita dalle seguenti: “**calamitosi per importi pari o superiori a 50.000 euro**”, dopo le parole “*iscritto ad un ordine*” sono inserite le seguenti: “**, albo**”, e i successivi periodi, fino alla fine del comma, sono soppressi;
- b. il comma 2 è soppresso;
- c. al comma 3:
  - i. alla lettera a), le parole “*alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche*” sono sostituite dalle seguenti: “**calamitosi di cui trattasi**”;
  - ii. alla lettera b):
    1. al numero 1), al primo periodo, la parola “*alluvionale*” è sostituita dalla seguente: “**calamitoso**”, dopo le parole “*oppure non utilizzabile e asseverando*” sono inserite le seguenti: “**, esclusivamente nel caso di interventi non realizzabili in regime di edilizia libera,**” e, all’ultimo periodo, la parola “*alluvionali*” è sostituita dalla seguente: “**calamitosi**”;
    2. al numero 3), dopo le parole “*per l’immobile da ricostruire in sito o delocalizzare*” le parole “*e costruire in altro sito della regione*” sono sopresse;
    3. al numero 6), le parole “*diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c)*,” sono sopresse;
    4. i numeri 9) e 10) sono soppressi;
  - iii. alla lettera d), al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “**fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo**”;
- d. dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “**3-bis. Per le richieste di contributo riferite a danni di importo inferiore a 50.000 euro (e superiori a 30.000) la perizia è sostituita dalla scheda di rilevazione del danno redatta come da allegato 2 alla presente ordinanza.**”.

## Articolo 11

*(Articoli aggiuntivi 9-bis – delocalizzazioni - , 9-ter - Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo in caso di acquisto di area alternativa nel Comune in cui è ubicato l’immobile da delocalizzare o nei Comuni limitrofi – e 9-quater - Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo in caso di acquisto di immobile già destinato a uso produttivo nel Comune in cui è ubicato l’immobile da delocalizzare o nei Comuni limitrofi -)*

1. Dopo l’articolo 9, sono inseriti i seguenti:

### “Articolo 9-bis

#### *(Delocalizzazioni)*

**1. In alternativa ai contributi di cui all’articolo 1, i soggetti beneficiari possono richiedere un contributo per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di importo stabilito al successivo comma 4, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali e secondo quanto previsto dal presente articolo.**

**2. L’accesso ai contributi per la delocalizzazione (art. 20-sexies, commi 3-bis e seguenti del DL 61 del 2023) è subordinato alla sussistenza di entrambe le seguenti condizioni, da**

accertare, su istanza di parte, a cura dell'Amministrazione Comunale ove è ubicato l'immobile da delocalizzare:

a) **Presenza di un provvedimento interdittivo vigente**

L'immobile produttivo deve essere oggetto di un provvedimento di interdizione (inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione, ivi compresi quelli eventualmente adottati per cause igienico-sanitarie) emesso dall'autorità competente, anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici o per una porzione di edificio, entro la data di adozione del decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 e ancora vigente al momento della presentazione della domanda. Tale atto può riguardare sia il danneggiamento subito, sia la presenza di fattori di rischio idraulico o idrogeologico esterni, purché – in entrambi i casi - derivanti direttamente dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* del DL 61 del 2023;

b) **Impossibilità di revoca del provvedimento interdittivo**

Deve essere attestata l'impossibilità di revocare il provvedimento interdittivo di cui alla lettera a) per una delle seguenti ragioni:

i. in caso di danneggiamento, non è possibile provvedere alla riparazione o ricostruzione nel medesimo luogo in base ai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o agli strumenti urbanistici vigenti.

ii. in presenza di fattori di rischio idraulico o idrogeologico esterni, non risultano, alla data di presentazione della istanza di nulla osta, programmati e finanziati interventi di mitigazione, valutati — dall'autorità che ha emesso il provvedimento interdittivo, d'intesa con il Sub-commissario — sufficienti a garantire, a lavori ultimati, la revoca del provvedimento interdittivo.

3. In presenza delle condizioni di cui al comma 2, il contributo per la delocalizzazione di cui al comma 1 può essere richiesto ed utilizzato, nel Comune in cui è ubicato l'immobile da delocalizzare o nei comuni limitrofi, per:

a) l'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché le spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

b) l'acquisto di immobili già destinati ad uso produttivo, ivi comprese le eventuali spese funzionali al recupero e riuso di tali immobili, al fine di promuovere il recupero di aree già urbanizzate e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente;

4. E' riconosciuto un contributo variabile pari a:

a) acquisto di fabbricato equivalente:

- 750,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000,00 mq;
- 680,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
- 630,00 euro/mq oltre 5000,01 mq;

b) delocalizzazione di immobili a uso produttivo con acquisto di area alternativa:

1) per edificio produttivo assimilabile a residenziale:

- 2.200,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
- 1.900,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
- 1.700,00 euro/mq oltre 5000,01 mq

2) per edificio produttivo non assimilabile a residenziale:

- 750,00 euro/mq di Superficie Complessiva fino a 2000 mq;
- 680,00 euro/mq di Superficie Complessiva tra 2000,01 e 5000,00 mq;
- 630,00 euro/mq oltre 5000,01 mq;

c) per la locazione temporanea di siti produttivi è riconosciuto un contributo pari al valore di mercato desunto dai vigenti prezziari OMI regionali, indicizzati all'anno di riferimento 2025;

d) per tutti gli interventi finalizzati al ripristino del sito produttivo a seguito di delocalizzazione, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti (strumenti e beni di produzione, ripristini scorte, riacquisto di beni e mezzi, etc.) il contributo è determinato secondo le previsioni di cui alla presente ordinanza relativa al contributo ordinario.

Il contributo convenzionale così determinato è utilizzato a copertura degli oneri conseguenti agli interventi, dei costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nella presente ordinanza, oltre che, fermo restando il valore massimo del contributo concedibile, degli eventuali interventi di costruzione/ristrutturazione edilizia del nuovo immobile, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ai valori parametrici di cui sopra è aggiunto l'importo forfettario di 150 euro/mq di Sc a fronte degli ulteriori costi sostenuti per la delocalizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo. spese notarili, allacci, spese agenzia intermediazione, etc..).

Per gli immobili già demoliti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza con oneri a carico del richiedente, per i quali si ha diritto al contributo per la delocalizzazione delle attività, è altresì riconosciuto un contributo per le opere di demolizione, smaltimento e ripristino del verde per l'importo massimo ammissibile di 150 euro/mq oltre IVA, se non recuperabile, della superficie lorda. In tali circostanze, oltre quelle per cui l'immobile risulti distrutto a causa dell'evento calamitoso, non è richiesta la sussistenza del provvedimento interdittivo di cui al comma 2, lettera a), fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità con l'evento e l'impossibilità di ricostruire in sito ai sensi della lettera b) del medesimo comma 2.

5. I soggetti beneficiari che intendono procedere con la delocalizzazione devono presentare, prima dell'inoltro dell'istanza di contributo mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, apposita richiesta di nulla osta al Comune territorialmente competente, redatta secondo il modello in allegato 10E ("istanza di nulla-osta alla delocalizzazione"), alla quale dovranno essere necessariamente allegati:
  - a. il provvedimento di interdizione (inagibilità / sgombero / evacuazione / demolizione, ivi compresi quelli eventualmente adottati per cause igienico-sanitarie) dell'immobile produttivo da delocalizzare, emesso dall'autorità competente anche in forma collettiva per una pluralità di territori o edifici o per una porzione di edificio, entro la data di adozione del decreto-legge n. 25 del 27 febbraio 2026 e ancora vigente al momento della presentazione della domanda, quale diretta conseguenza degli eventi calamitosi occorsi negli anni 2023 o 2024, di cui all'art. 20-bis del D.L. n. 61/2023;
  - b. la relazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato, redatta secondo il modello in allegato 10B ("schema di relazione asseverata per la delocalizzazione di immobile ad uso produttivo"), attestante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 9-bis, comma 2, escluse quelle di cui alla lettera b) punto ii), nonché la riconducibilità causale diretta dell'ordinanza o provvedimento di cui alla lettera a) agli eventi calamitosi di cui in premessa; nella relazione asseverata, inoltre:
    - i. è attestata la superficie complessiva legittimamente assentita dell'unità immobiliare da delocalizzare e la successiva determinazione del

- contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 bis,
- ii. è riportata la descrizione della tipologia di danneggiamento e la classificazione dell'intervento edilizio necessario per revocare il provvedimento interdittivo;
  - iii. sono rappresentati i vincoli edilizi presenti;
  - iv. è allegata la documentazione fotografica e ogni altro documento utile ai fini della definizione del parere.
- c. la dichiarazione del proprietario o dei proprietari in caso di più unità immobiliari facenti parte dello stesso immobile o nei casi in cui il provvedimento interdittivo riguardi solo una porzione di edificio, dalla quale si evinca la volontà unanime di delocalizzarsi e cedere, senza compenso, l'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile demolito o da demolire nonché l'immobile da delocalizzare al patrimonio disponibile del comune, redatta secondo il modello in allegato 10C ("dichiarazione di impegno alla cessione dell'area di sedime del fabbricato e il fabbricato al comune" oppure il verbale dell'assemblea di condominio).
6. L'Amministrazione comunale territorialmente competente ricevuta l'istanza del richiedente beneficiario, di cui al comma 1, provvede alla nomina del Responsabile del Procedimento (ex L. n. 241/1990) il quale previa redazione di apposita relazione istruttoria, redatta secondo il modello in allegato 10D, provvede, ad acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione tecnica straordinaria di cui all'art. 20-*sexies*, lett. f-*bis*), del DL 61 del 2023, territorialmente competente, e ad emettere il provvedimento conclusivo, secondo il modello in allegato 10 F.
  7. Con il medesimo nulla osta l'Amministrazione comunale provvede ad attestare lo stato legittimo dell'immobile e a confermare il calcolo del valore massimo del contributo concedibile sulla base del calcolo della Superficie complessiva legittimamente assentita presentato dal professionista incaricato.
  8. Ai fini dell'espressione del parere circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, l'attività della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente si intende avviata alla ricezione della richiesta di parere relativa all'istanza di nulla osta alla delocalizzazione completa dei relativi allegati, nonché della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, trasmessa dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, all'indirizzo PEC della Struttura del Commissario commissariocostruzione@pec.governo.it.
  9. Le modalità di funzionamento della Commissione tecnica straordinaria per il rilascio del parere di cui al comma 8 sono disciplinate con determina del Commissario straordinario.
  10. Le medesime condizioni ricorrono anche per la delocalizzazione di uno o più edifici appartenenti ad un unico proprietario.
  11. Il contributo per la delocalizzazione – nei limiti economici di cui ai commi che precedono – può essere riconosciuto per interventi di ristrutturazione di un immobile ad uso produttivo esistente già nella disponibilità del richiedente, ad eccezione di eventuali oneri riconducibili a procedimenti di sanatoria che dovranno essere sostenuti, prima della richiesta di delocalizzazione, dal medesimo richiedente.
  12. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*sexies*, comma 3-*ter*, gli immobili demoliti o da demolire, comprese le aree di sedime, per i quali sia riconosciuto il contributo per la delocalizzazione di cui al presente articolo sono gratuitamente acquisite,

secondo quanto previsto dalla presente ordinanza al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, ove necessario, alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*. Le relative procedure sono disciplinate con apposita determina del Commissario.

13. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza dei danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa.
14. In caso di edifici misti, composti da porzioni residenziali e porzioni produttive, ove la superficie della porzione adibita ad attività produttiva rappresenti la maggioranza della superficie complessiva dell'edificio, si applicano le previsioni di cui ai commi precedenti. Laddove invece la maggioranza della superficie complessiva dell'edificio sia residenziale si applicano le previsioni di cui all'ordinanza commissariale n. 53/2025 e successive modifiche e integrazioni. Per il calcolo delle maggioranze, in caso di edifici misti organizzati in condominio, valgono le regole del codice civile, anche nel caso di condomini cosiddetti "minimi" o di fatto.
15. Ai fini della delocalizzazione degli edifici adibiti alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 39/2024, gli stessi sono equiparati agli edifici di natura produttiva limitatamente all'applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.
16. Non è ammessa la delocalizzazione di singole unità immobiliari a uso produttivo facenti parte di un edificio costituito da più unità immobiliari laddove il provvedimento interdittivo riguardi l'intero edificio e, pertanto, la richiesta per il rilascio del nulla osta deve essere presentata per l'intero immobile. Nel caso in cui il provvedimento interdittivo sia stato emesso per una porzione di edificio è necessario acquisire dichiarazione da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari di nulla osta alla presentazione della istanza di delocalizzazione.
17. Non si può beneficiare del contributo di cui al presente articolo nei casi in cui per le medesime unità immobiliari sia già stato emesso il provvedimento di concessione di altra tipologia di contributo di cui all'articolo 1 della presente ordinanza. Tale disposizione non si applica alle unità immobiliari situate nei territori della regione Emilia-Romagna interessate da più eventi calamitosi, a cui sia già stato concesso un contributo a seguito dei primi eventi calamitosi di maggio 2023, e che in seguito agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 rientrino nelle casistiche di cui all'articolo 3, comma 1-*quater*, della presente ordinanza.

#### **Art. 9-ter**

*(Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo in caso di acquisto di area alternativa nel Comune in cui è ubicato l'immobile da delocalizzare o nei Comuni limitrofi)*

1. Acquisito il nulla osta dell'Amministrazione Comunale, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, della presente ordinanza mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; ad essa sono inoltre allegati:

- a) il nulla osta dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente redatto secondo il modello allegato (Allegato 10F);
- b) il quadro tecnico economico (QTE) dell'intervento comprensivo del costo di acquisto dell'area ove ricostruire, del costo di costruzione del nuovo immobile

(risultante da computo metrico estimativo) e dalle ulteriori spese ammesse a finanziamento;

c) il calcolo della superficie complessiva dell'immobile da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis;

d) la stipula dell'atto di acquisto del terreno ovvero del contratto preliminare di vendita e l'impegno, da parte di tutti i proprietari, alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;

e) la quantificazione degli ulteriori costi sostenuti per la delocalizzazione;

f) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato (Allegato 3);

2. Il contributo spettante al beneficiario sarà erogato nelle modalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b-bis).

3. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'articolo 12, comma 3, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:

a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;

c) attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;

d) quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;

e) copia della segnalazione certificata di agibilità presentata presso il SUAP competente.

#### **Articolo 9-quater**

*(Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili a uso produttivo in caso di acquisto di immobile già destinato a uso produttivo nel Comune in cui è ubicato l'immobile da delocalizzare o nei Comuni limitrofi)*

1. Acquisito il nulla osta dell'Amministrazione Comunale, il soggetto beneficiario procede alla presentazione dell'istanza di contributo corredata dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, della presente ordinanza mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; ad essa sono inoltre allegati:

a) il nulla osta dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente redatto secondo il modello allegato (Allegato 10F);

b) i dati dell'immobile produttivo da acquistare, l'ubicazione, la classificazione catastale, la superficie complessiva, il prezzo di acquisto;

c) la stipula dell'atto di acquisto dell'immobile o della unità immobiliare, ovvero del contratto preliminare di vendita, e l'impegno, da parte di tutti i proprietari,

alla cessione gratuita al comune dell'area di sedime e di pertinenza esclusiva dell'immobile da delocalizzare;

d) l'attestazione di conformità edilizio-urbanistica dell'immobile o dell'unità immobiliare da acquistare;

e) la verifica di congruità, con una tolleranza del 15%, del prezzo di acquisto con riferimento alla quotazione più aggiornata del valore di mercato desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate (OMI) per la specifica zona e tipologia costruttiva prendendo a riferimento lo stato conservativo normale e facendo una media tra il valore minimo e massimo;

f) la quantificazione degli ulteriori costi sostenuti per la delocalizzazione;

g) il calcolo della superficie complessiva dell'immobile da delocalizzare e la successiva determinazione del contributo massimo concedibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis;

h) la quantificazione del quadro tecnico economico (QTE) ed il Computo Metrico Estimativo qualora sia necessario provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile al fine di renderlo pienamente idoneo;

i) la perizia asseverata a firma del tecnico incaricato, redatta secondo il modello in allegato (Allegato 3).

2. Il contributo spettante al beneficiario sarà erogato mediante un acconto fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, maggiorato delle spese notarili e degli oneri fiscali connessi all'acquisto; tale pagamento costituisce rata di saldo del contributo per tutti i casi in cui nella perizia asseverata di cui all'articolo 9-bis non sia stata attestata la necessità di provvedere ad eventuali interventi di ristrutturazione edilizia/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile.

3. Nei casi in cui l'immobile oggetto di acquisto debba essere sottoposto ad interventi ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria, così come attestato nella perizia asseverata di cui all'articolo 9-bis, si provvede a determinare la quota parte eventualmente residua del contributo spettante, e la quota di contributo già erogata per l'acquisto dell'immobile.

4. La quota parte residua del contributo spettante, per le attività di ristrutturazione/manutenzione ordinaria e straordinaria del nuovo immobile, sarà erogata con le seguenti modalità:

a) un acconto pari al 50 per cento della quota parte residua del contributo spettante, su richiesta dell'interessato e previa trasmissione del contratto di compravendita dell'immobile nuovo;

b) un ulteriore acconto, fino al raggiungimento del 40 per cento del contributo spettante, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa come da modello in allegato 12;

c) un saldo per la corresponsione del restante 10 per cento del contributo spettante, nel limite comunque del tetto massimo definito all'articolo 9-bis, tenuto conto degli importi già erogati per l'acquisto dell'immobile, all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso.

5. Per tutti i contributi di cui al presente articolo, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto. L'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, presentata entro i termini di cui all'articolo

**12, comma 3, della presente ordinanza, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:**

- a) copia delle fatture relative alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136).**
- b) copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione;**
- c) qualora vengano eseguiti anche interventi di ristrutturazione:
  - i. attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo e, solo nei casi di interventi di ristrutturazione, consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso un quadro di raffronto, per ogni voce, tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;**
  - ii. quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori;**
  - iii. copia della segnalazione certificata di agibilità presentata presso il SUAP competente.”****

## **Articolo 12**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 10 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. Al comma 1:
    - i. ovunque ricorrente, le parole “*evento alluvionale*” sono sostituite dalle seguenti: “**evento calamitoso**”;
    - ii. dopo le parole “*mediante atto scritto la volontà*”, le parole “*del cedente danneggiato di cedere/acquisire l'attività prima dell'evento alluvionale*”, sono sostituite dalle seguenti: “**delle parti**”;
  - b. al comma 4:
    - i. alla lettera a), le parole “*evento alluvionale*” sono sostituite dalle seguenti: “**evento calamitoso**”;
    - ii. dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
      - “*c-bis*) l'impresa proprietaria dei beni danneggiati abbia partecipato ad A.T.I. ivi impegnando la forza produttiva danneggiata e sia fuoriuscita dalla predetta A.T.I. o l'Associazione abbia raggiunto il suo scopo e sia quindi cessata;
      - c-ter*) Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui alla presente ordinanza anche le imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino ammesse o abbiano presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), previa esibizione del provvedimento di omologa adottato dal Tribunale competente, ferma restando la regolarità contributiva verificata ai sensi della normativa vigente in materia di procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dal comma *7-bis*;

*c-quater*) Non costituisce causa di decadenza dal contributo, né rientra nelle fattispecie di cessazione dell'attività di cui al comma 3, la scadenza naturale o la risoluzione di contratti di affitto o di altra forma di conduzione di terreni agricoli intervenuta successivamente alla data dell'evento calamitoso. In tali casi, il contributo spetta al soggetto che risultava titolare della conduzione del fondo al momento dell'evento, a condizione che l'impresa prosegua la propria attività agricola presso altri fondi e dimostri di aver effettivamente sostenuto le spese di ripristino del terreno, indipendentemente dalla permanenza sul fondo oggetto del danno. Parimenti non costituisce causa di decadenza nel caso in cui sul terreno in affitto oggetto di concessione di contributo, venga garantito il subentro o la diversa intestazione del titolo di godimento, purché sia assicurata la continuità sostanziale dell'attività produttiva per i tre anni successivi alla presentazione della rendicontazione del saldo del contributo.”;

- c. al comma 5, le parole “*comma 4*” sono sostituite dalle seguenti: “**comma 3**”;
- d. al comma 6, le parole “*evento alluvionale*” sono sostituite dalle seguenti: “**evento calamitoso**”;
- e. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “**7-bis Per le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 4, lett. c-ter e contestualmente da quelle di cui al comma 6, è ammessa la presentazione di due distinte domande di contributo sia da parte dell'impresa in concordato con continuità, interessata anche dal trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, limitatamente al ristoro degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), sia da parte dell'impresa subentrante per le restanti tipologie di interventi e costi ammissibili di cui all'articolo 3, a condizione che la domanda formulata dall'impresa subentrante sia depositata dopo l'adozione del decreto di concessione riferito all'impresa in concordato con continuità.**

**A tal fine:**

- a) l'impresa subentrante dovrà allegare alla domanda di contributo copia del decreto di concessione emesso in favore dell'impresa in concordato con continuità, unitamente alla restante documentazione prevista dalla presente ordinanza. L'impresa subentrante non potrà formulare richiesta di concessione per oneri o costi già oggetto di precedente concessione in favore dell'impresa in concordato con continuità;
- b) ad entrambe le domande di contributo di cui ai periodi che precedono le imprese interessate dovranno allegare una dichiarazione resa nei modi e nelle forme di cui al D. P. R. n. 445 del 2000 al fine di attestare che la cessione e/o il trasferimento di azienda sia coerente con l'obiettivo di garantire la continuità dell'attività aziendale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;
- c) l'impresa in concordato con continuità, interessata dal trasferimento di azienda, è tenuta a documentare in sede di presentazione della domanda l'avvenuta condivisione degli elaborati riferiti alla determinazione del contributo richiesto con l'impresa subentrante, nonché tutti i dati identificativi della medesima e copia dell'atto pubblico di trasferimento ove già perfezionatosi;
- d) alla data di concessione ed a quella di erogazione del contributo, se successiva, l'impresa in concordato con continuità dovrà attestare di aver pagato i debiti previdenziali maturati successivamente al decreto di omologa;
- e) l'impresa subentrante dovrà dimostrare la regolarità contributiva ed il possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente ordinanza.

- f) l'eventuale liquidazione dell'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), successiva alla erogazione del contributo, non determinerà la revoca del contributo, laddove si sia perfezionato il trasferimento di azienda.
- g) laddove entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, l'impresa subentrante cessi o delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dei territori di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, il contributo sarà revocato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, lettera i).".

### Articolo 13

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 11 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 11 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. le parole "*decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*" sono sostituite dalle seguenti: "**DL 61 del 2023**";
    - ii. la parola "*comuni*" è sostituita dalle seguenti: "**soggetti istruttori**";
  - b. al comma 2, la parola "*comuni*" è sostituita dalle seguenti: "**soggetti istruttori**" e, dopo le parole "*devono altresì verificare,*" sono inserite le seguenti: "**per il tramite dei comuni territorialmente competenti,**";
  - c. al comma 3, ovunque ricorrente, la parola "*comuni*" è sostituita dalle seguenti: "**soggetti istruttori**";
  - d. il comma 4 è soppresso;
  - e. al comma 5:
    - i. al primo periodo, le parole "*il comune ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede entro*" sono sostituite dalle seguenti: "**i soggetti istruttori provvedono, nei successivi**";
    - ii. alla lettera b), le parole "*del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*" sono sostituite dalle seguenti: "**del DL 61 del 2023**";
    - iii. al secondo capoverso, le parole "*il comune, ovvero la predetta struttura di supporto incaricata convenzionata*" sono sostituite dalle seguenti: "**il soggetto istruttore**";
    - iv. al terzo capoverso, le parole "*i comuni provvedono*" sono sostituite dalle seguenti: "**il soggetto istruttore provvede**";
  - f. al comma 6:
    - i. al primo capoverso, al primo periodo, la parola "*comuni*" è sostituita dalle seguenti: "**soggetti istruttori**", le parole "*7 (sette) giorni*" sono sostituite dalle seguenti: "**20 (venti) giorni consecutivi**" e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "**, fatti salvi i casi in cui il Commissario abbia definito che l'erogazione avvenga secondo la modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'ordinanza 36**";
    - ii. al secondo capoverso, la parola "*comuni*" è sostituita dalle seguenti: "**soggetti istruttori**", le parole "*decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con*

- modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*” sono sostituite dalle seguenti: **“DL 61 del 2023”**, e, ovunque ricorrenti, le parole *“i comuni”* sono sostituite dalle seguenti: **“il soggetto istruttore”** e le parole *“acquisiscono”, “valutano”, “inviano” e “confermano”* sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: **“acquisisce”, “valuta”, “invia” e “conferma”**;
- iii. al terzo capoverso, dopo le parole *“provvede alla sua”* è inserita la seguente: **“contestuale”**;
  - iv. l’ultimo periodo è soppresso.

#### Articolo 14

*(Modifiche e integrazioni all’articolo 12 dell’ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All’articolo 12 dell’ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1, la parola *“comuni”* è sostituita dalle seguenti: **“soggetti istruttori”** e, dopo le parole *“o contributi già percepiti”*, la parola *“all”* è sostituita dalle seguenti: **“e provvede alla sua contestuale erogazione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, considerando quanto previsto dall”**;
  - b. dopo il comma 2 è inserito il seguente: **“2-bis. Ove il contributo sia concesso con le modalità del credito d’imposta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 435 e seguenti, della legge 2013 del 2023, alla concessione ed erogazione si provvederà secondo quanto previsto dall’ordinanza commissariale n. 36, pubblicata il 20 novembre 2024 e successive modifiche e integrazioni.”**;
  - c. al comma 3:
    - i. all’alinea, le parole *“il comune territorialmente competente”* sono sostituite dalle seguenti: **“il soggetto istruttore”**;
    - ii. alla lettera b), le parole *“l’anticipazione”* sono sostituite dalle seguenti: **“acconti e saldi”**;
    - iii. alla lettera c), la parola *“, stipulati,”* è sostituita dalle seguenti: **“(ovvero nei preventivi o nelle dichiarazioni sostitutive per i contributi di cui all’art. 5, co.1, lettera c-bis. della presente ordinanza) stipulati”** e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: **“Inoltre, i contratti stipulati tra soggetto beneficiario e l’impresa esecutrice devono, altresì, contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto beneficiario acquisirà apposita dichiarazione da parte dell’impresa che eseguirà gli interventi che dovrà attestare di essere soggetta all’obbligo all’inserimento nelle *white list* e nel caso fornirne attestazione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, solo laddove l’impresa svolga attività che ne prevedano l’obbligo di iscrizione;”**;
    - iv. alla lettera d), al secondo periodo, dopo le parole *“il termine indicato”*, sono inserite le seguenti: **“, corrispondente a 18 mesi per i danni minori e lievi, e 24 mesi per i danni gravi,”** e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **“, in tutti quei casi per i quali si siano verificate condizioni di necessità di sospensione degli stessi non imputabili all’inadempimento dei**

professionisti o degli esecutori, nonché per ragioni correlate ai tempi di adeguamento ed aggiornamento dei sistemi digitali di gestione dei procedimenti e delle singole fasi”

d. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per tutti i contributi di cui all’articolo 2, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L’acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell’80 per cento dell’importo erogato come primo acconto e alleghi attestazione della spesa utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 12) giustificativa dell’avvenuto sostenimento della spesa pari almeno all’80 per cento sul primo acconto erogato. Per tutti gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c.2), l’interessato, al fine di richiedere l’ulteriore acconto dovrà rendicontare la spesa sostenuta trasmettendo la seguente documentazione:

- i. copia delle fatture elettroniche, a meno di diversi obblighi di legge, relative alle realizzazioni degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136); è ammessa l’intestazione delle fatture ai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché al coniuge e al convivente more uxorio ed il relativo pagamento da parte degli stessi purché la fattura sia stata emessa nei confronti del richiedente e vi sia la corretta registrazione della stessa nella contabilità;
- ii. documentazione fotografica comprovante lo stato *ante e post operam* degli interventi eseguiti;
- iii. copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione, ovvero quanto previsto dalla precedente lettera c) del comma 3, laddove non allegati alla richiesta di contributo;
- iv. attestazione del Direttore dei lavori di corretta esecuzione dei lavori o certificato analogo o, per i casi di edilizia libera, attestazione del tecnico incaricato ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 2000, attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità con gli elaborati progettuali o documenti analoghi, salvo quanto previsto al comma 4-bis);
- v. quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori o, per i casi di edilizia libera a firma del tecnico incaricato e/o del perito;

Per tutte le tipologie di interventi, in sede di richiesta di liquidazione del secondo acconto, la documentazione di cui ai punti iv e v potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva semplificata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 2000, recante una sintetica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori.”;

e. dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Per tutti gli interventi, l’erogazione del saldo finale è condizionata all’esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell’intero contributo, unitamente all’esame dei seguenti documenti per l’intero ammontare concesso:

- i. copia delle fatture elettroniche, a meno di diversi obblighi di legge,

- relative alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136); è ammessa l'intestazione delle fatture ai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché al coniuge e al convivente more uxorio ed il relativo pagamento da parte degli stessi purché la fattura sia stata emessa nei confronti del richiedente e vi sia la corretta registrazione della stessa nella contabilità;
- ii. documentazione fotografica comprovante lo stato ante e *post operam* degli interventi eseguiti da produrre solo in sede di rendicontazione unica o finale;
  - iii. copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione, ovvero quanto previsto dalla precedente lettera c) del comma 3, laddove non allegati alla richiesta di contributo;
  - iv. attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo o, per i casi di edilizia libera, attestazione del tecnico incaricato ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi per gli effetti del D. P. R. n. 445 del 2000, attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità con gli elaborati progettuali o documenti analoghi;
  - v. **computo metrico a consuntivo.**”;
- f. al comma 5:
- i. all'alinea, le parole *“il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata,”* sono sostituite dalle seguenti: **“il soggetto istruttore”**;
  - ii. alla lettera a), numero 3), le parole *“; detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo”* sono soppresse;
  - iii. alla lettera a), il numero 4) è soppresso;
  - iv. la lettera b) è sostituita dalla seguente: **“comunicare al soggetto beneficiario la proposta di ammissione delle spese rendicontate per l'accettazione, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, dando un tempo di 20 (venti) giorni consecutivi per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica; in caso di dissenso sulla proposta di ammissione, si applica la procedura di cui all'articolo 11, comma 6. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso”**;
- g. al comma 6, la parola *“comuni”* è sostituita dalle seguenti: **“soggetti istruttori”**;
- h. dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
- “7-bis. Per gli interventi di cui sopra, eseguiti in edilizia libera o per interventi di riparazione a fronte di danni di lieve entità inferiori alla soglia di euro 50.000, la documentazione di cui al comma 4-bis, punti iv e v, può essere sostituita da un'asseverazione a firma del tecnico incaricato. Per l'asseverazione di cui al presente comma viene riconosciuto il corrispettivo nei limiti delle percentuali indicate dall'articolo 3.**

**7-ter.** Il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta proposta e accettazione di erogazione ovvero dalla notifica del provvedimento di concessione ed erogazione dell'anticipo, può rinunciare alla richiesta di erogazione presentata dandone apposita comunicazione sulle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. In caso di rinuncia successiva all'erogazione di acconti, il beneficiario si impegna a riversare quanto erogato entro e non oltre 30 giorni dall'accettazione della rinuncia con le modalità indicate in apposito provvedimento del soggetto individuato dal Commissario. Nel caso in cui la rinuncia avvenga in fase precedente alla erogazione, il Commissario provvede alla archiviazione della domanda di contributo ovvero alla revoca del provvedimento di concessione laddove già emesso.

**7-quater.** I soggetti istruttori conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione del contributo ai fini dello svolgimento di ulteriori controlli.”.

### **Articolo 15**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 13 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. alla lettera a), le parole “*I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare: 1) il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione*”, sono soppresse;
    - ii. alla lettera b), la parola “*comune*” è sostituita dalle seguenti: “**soggetto istruttore**”.

### **Articolo 16**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 14 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 14 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. all'alinea, le parole “*propria struttura di supporto*”, sono sostituite dalle seguenti: “**struttura appositamente costituita con propria ordinanza**” e, dopo le parole “*appositamente convenzionata,*”, sono inserite le seguenti: “**previa nomina della Commissione di verifica di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 29 del 2024 laddove necessaria,**”;
    - ii. alla lettera a), dopo la parola “*documentali,*”, sono inserite le seguenti: “**anche a campione, a premessa dell'adozione dei decreti di concessione e di erogazione dei contributi a titolo di saldo,**”;

- iii. alla lettera b), le parole *“a premessa dell’adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione,”* sono soppresse;
- b. dopo il comma 1 è inserito il seguente: **“1-bis. I sorteggi e le conseguenti verifiche documentali vengono eseguite con i medesimi criteri e modalità di cui all’articolo 3 dell’ordinanza commissariale n. 29/2024, anche senza previa nomina della Commissione di verifica di cui all’articolo 2 della medesima ordinanza e mediante gruppi di lavoro semplificati ovvero mediante funzionalità informatiche all’uopo sviluppate.”**;
- c. al comma 2, dopo le parole *“nell’ambito dei controlli”*, sono inserite le seguenti: **“di cui ai commi precedenti,”**;
- d. al comma 3:
  - i. al primo periodo, le parole *“a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite”* sono sostituite dalle seguenti: **“, per il tramite della Regione territorialmente competente, ai conseguenti provvedimenti in coerenza con le previsioni di cui all’art. 4 dell’Ordinanza 29 del 2024”**;
  - ii. al secondo periodo, le parole *“i comuni”*, sono sostituite dalle seguenti: **“le Regioni”**;
  - iii. al terzo periodo, le parole *“oltre gli interessi legali, maggiorati di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo”*, sono soppresse;
  - iv. all’ultimo periodo, in fine, le parole *“decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”* sono sostituite dalle seguenti: **“DL 61 del 2023”**;
- e. al comma 4:
  - i. all’alinea, dopo le parole *“sarà revocato anche”* è inserita la parola **“parzialmente”**;
  - ii. alla lettera c), le parole *“risulti assegnatario di”* sono sostituite dalle seguenti: **“abbia percepito altri”** e, in fine, le parole *“risarcire i medesimi danni”* sono sostituite dalle seguenti: **“a sostenere le medesime spese”**;
  - iii. alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **“nei termini stabiliti, ovvero prorogati, ovvero non sia in grado di rendicontare le somme eventualmente già percepite, in tutto o in parte”**;
  - iv. dopo la lettera h) è inserita la seguente: **“h-bis) ogni ulteriore prescrizione o indicazione sulle modalità di intervento contenute nelle ordinanze commissariali, ivi compresa l’Ordinanza n. 29 del 2024;”**;
  - v. alla lettera i), all’alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **“, salvo quanto riportato all’articolo 10, comma 1, lettera c-quater) e salvi i casi di cui all’articolo 10, commi 1, lettera c-ter), e 7-bis”**;
  - vi. dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:  
**“i-bis) abbia omesso di utilizzare banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione;**  
**i-ter) su richiesta del beneficiario, per una sola volta, nei casi in cui abbia rilevato, successivamente al provvedimento di concessione del contributo, la presenza di errori materiali o sostanziali e allo scopo di produrre una nuova istanza.”**;

f. al comma 5, dopo le parole “*adottato con la Guardia di Finanza*”, sono inserite le seguenti: “, e di eventuali e ulteriori analoghi atti sottoscritti con le Autorità Amministrative preposte, ivi comprese quelle Indipendenti”;

g. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

**“5-bis. I contributi di cui alla presente ordinanza devono essere integralmente rendicontati con le modalità previste, anche in relazione agli acconti eventualmente percepiti. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell’acconto o degli acconti percepiti è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il contributo percepito in acconto entro il termine ultimo previsto per l’ultimazione degli interventi.**

**5-ter. Qualora in sede di istruttoria volta all’erogazione del saldo la Regione accerti che le somme corrisposte a titolo di contributo ai sensi della presente ordinanza, non siano dovute, in tutto o in parte, in tutti i casi previsti dal comma 4, nonché nei casi di richiesta di revoca del medesimo comma, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento o di accettazione della richiesta di revoca di cui con le modalità ivi indicate. Il mancato adempimento entro il termine indicato costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura della Regione procedente. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell’adozione dell’ordinanza commissariale che ha introdotto il presente articolo.**

**5-quater. La restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 5-ter, non dovute, in tutto o in parte, avviene mediante accredito sul conto corrente infruttifero di tesoreria che sarà indicato con successiva comunicazione del Commissario straordinario e dovrà essere, a tal fine, indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento. Nelle more dell’indicazione del conto di cui al primo periodo, le somme relative possono essere temporaneamente accreditate alla Regione responsabile del procedimento di cui al comma 5-ter, nelle more del successivo trasferimento non appena provveduto alla richiesta indicazione.**

**5-quinquies. Le Regioni trasmettono con cadenza semestrale al Commissario straordinario un riepilogo degli accertamenti effettuati e delle relative iscrizioni a ruolo.”.**

## **Articolo 17**

*(Articoli aggiuntivi 14-bis - contributo per danni minori -, 14-ter - esigenze di aggiornamento relative alle pratiche di contributo già concesse -, 14-quater - rideterminazione dei termini per l’impiego dei contributi già concessi -, 14-quinquies - aggiornamento e allineamento della modulistica e delle piattaforme informatiche all’uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori – e 14-sexies - priorità per le istanze collegate alle manifestazioni di interesse formalizzate sulla piattaforma Indica -)*

1. Dopo l’articolo 14, sono inseriti i seguenti:

**“Articolo 14-bis**

**(Contributo per danni minori)**

**1. In caso di danni subiti per le tipologie previste dalla presente ordinanza, risultanti dall’apposita documentazione redatta da un professionista abilitato iscritto a un**

ordine professionale, di importo inferiore a 30.000 euro, qualificati come “danni minori” ai sensi dell’articolo 1, comma 3. Lettera *c-bis*), il contributo è riconosciuto per le fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1.

2. All’importo massimo concedibile di cui al comma 1 è aggiunto un ulteriore contributo forfetario determinato nella misura del 15%, e, comunque, non inferiore a euro 1.000,00, a titolo di concorso per la copertura delle spese tecniche di cui al comma 3 necessarie per la presentazione dell’istanza di contributo e la successiva rendicontazione.
3. A decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati che sarà comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della struttura commissariale e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), il contributo per danni minori è erogato con le modalità previste dalla medesima lettera *b-bis*).
4. Per richiedere la concessione del contributo semplificato il soggetto legittimato è tenuto ad allegare una relazione svolta da un professionista abilitato che descriva il danneggiamento subito e ne attesti il nesso causale con gli eventi di cui all’articolo 20-bis del DL 61 del 2023, nonché indichi gli estremi dell’ultimo titolo edilizio disponibile relativo alla porzione dell’immobile oggetto della richiesta di contributo, e la dichiarazione di assenza di procedure sanzionatorie pendenti e devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza (allegato *2-bis*).

Il richiedente dovrà dichiarare inoltre:

- a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità stabiliti dal comma 1 - tipologia di impresa, identità del legale rappresentante, regolarità del titolo d’uso della sede dell’attività (proprietà, locazione, usufrutto, concessione, comodato d’uso) - e lo stato di regolarità contributiva;
  - b) l’ubicazione della sede legale o dell’unità locale del richiedente nell’area interessata dall’ambito di applicazione dell’ordinanza;
  - c) l’operatività dell’attività al momento in cui si sono verificati gli eventi calamitosi di cui agli eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri specificate all’articolo 20-*bis* del DL 61 del 2023 e che l’impresa non sia sottoposta a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo quanto previsto all’articolo 10.
5. In caso di presentazione di domande relative a più unità della medesima impresa (sede legale e/o unità locali) si rimanda alla procedura di cui all’articolo 5, comma 1.
  6. Il contributo è erogato in due tranches: un acconto in misura pari al 70% del contributo concesso e un successivo saldo (da richiedere utilizzando l’allegato 11), per costi sostenuti per il ripristino e la riparazione di danni eccedenti l’importo dell’acconto erogato, nel limite massimo del medesimo contributo concesso.
  7. È possibile richiedere i contributi di cui al presente articolo per interventi già effettuati e completati, dietro presentazione contestuale della documentazione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché alla rendicontazione delle spese effettuate. In tal caso, previa istruttoria, il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione, fatta salva la verifica della sussistenza dell’attestazione del nesso di causalità con gli eventi calamitosi da parte del tecnico.
  8. Per l’erogazione del saldo il richiedente deve presentare relativa domanda e trasmettere i giustificativi relativi a tutte le spese sostenute, anche corrispondenti agli acconti ricevuti. Il soggetto attuatore verifica quindi la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili ed alle esclusioni specificate nell’elenco

annesso al modulo di domanda, determinando infine l'ammontare definitivo del contributo concedibile, fino al massimo di 30.000,00 euro.

9. Sarà possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.
10. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione agli acconti percepiti. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario degli acconti è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente i citati acconti, entro il termine di 18 mesi anche per le finalità previste dall'articolo 14.

#### **Articolo 14-ter**

*(Esigenze di aggiornamento relative alle pratiche di contributo già concesse)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, i beneficiari dei contributi di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 14-bis per i contributi semplificati, le cui pratiche siano già state definite e concesse, possono presentare istanza di integrazione delle relative domande, al solo scopo di fruire delle condizioni di maggior favore introdotte a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria e nella regolazione attuativa vigenti al momento della presentazione della citata domanda.
2. Il procedimento istruttorio delle istanze di integrazione di cui al presente articolo:
  - a) è quello previsto per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 5-ter nel caso in cui per l'istanza originaria non sia ancora stato richiesto il saldo;
  - b) è il medesimo seguito per la domanda originaria, fatte salve le semplificazioni procedurali introdotte, nel caso in cui per l'istanza originaria sia già stato richiesto il saldo.

#### **Articolo 14-quater**

*(Rideterminazione dei termini per l'impiego dei contributi già concessi)*

1. In conseguenza delle modifiche e integrazioni recate dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e dalle conseguenti disposizioni attuative al procedimento di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, eccezion fatta per i contributi semplificati di cui all'articolo 14-bis, i termini per il completamento degli interventi cui è finalizzato il contributo concesso, ancorché già scaduti alla data di adozione della presente disposizione, sono rideterminati in quelli disciplinati dalla presente ordinanza, decorrenti dalla medesima data di adozione della presente disposizione.

#### **Articolo 14-quinquies**

*(Aggiornamento e allineamento della modulistica e delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori)*

1. Il Commissario straordinario, d'intesa con i Sub-commissari, può apportare le ulteriori modifiche ritenute opportune alla modulistica allegata nonché alle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori utilizzate per la

presentazione e gestione delle domande di contributo di cui alla presente ordinanza e alle successive modifiche e integrazioni anche successivamente alla loro adozione, allo scopo di velocizzare e semplificare l'adeguamento alle innovazioni apportate e assicurare la costante e progressiva ottimizzazione e il migliore allineamento degli strumenti operativi alle finalità e prescrizioni contenute nella normativa primaria sulla ricostruzione e nelle discendenti ordinanze attuative. In tal caso, delle modifiche apportate viene data tempestiva informazione sul sito istituzionale della struttura commissariale.

#### **Articolo 14-sexies**

*(Priorità per le istanze collegate alle manifestazioni di interesse formalizzate sulla piattaforma Indica)*

1. Le istanze di contributo presentate ai sensi della presente ordinanza collegate alle manifestazioni di interesse formalizzate sulla piattaforma INDICA sono esaminate prioritariamente anche se presentate dopo il 31 marzo 2026 e nel termine di 90 giorni dalla data di operatività delle piattaforme informatiche all'uopo predisposta dalle Regioni.”.

#### **Articolo 18**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 15 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 15 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1:
    - i. all'alinea, in fine, le parole “evento alluvionale” sono sostituite dalle seguenti: “**evento calamitoso**”;
    - ii. lettera a), le parole “31 dicembre 2023 dal regolamento 972/2023”, sono sostituite dalle seguenti: “**31 dicembre 2026 dal regolamento 1315/2023**”.
  - b. al comma 4, le parole: “decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100”, sono sostituite dalle seguenti: “**DL 61 del 2023**”.

#### **Articolo 19**

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 17 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e s.m.i.)*

1. All'articolo 17 dell'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a. al comma 1, le parole “eventi alluvionali” sono sostituite dalle seguenti: “**eventi calamitosi**” e le parole “decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100” sono sostituite dalle seguenti: “**DL 61 del 2023**”.

#### **ELENCO AGGIORNATO DEGLI ALLEGATI**

- Allegato 1: Domanda di contributo;
- Allegato 1bis: Modello di presentazione variante
- Allegato 2: Scheda valutazione danni;
- Allegato 2bis: Relazione Danni Minori;

- **Allegato 3: Perizia tecnica asseverata;**
- **Allegato 4: Dichiarazione di rinuncia del contributo da parte del proprietario;**
- **Allegato 5: Modello Procura speciale;**
- **Allegato 6: Delega altri comproprietari.**
- **Allegato 7 – Modello di dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia;**
- **Allegato 8 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di idoneità morale da parte di ciascuno dei soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente, come da schema riepilogativo controlli antimafia familiari conviventi**
- **Allegato 9 – Schema controlli antimafia familiari conviventi.**
- **Allegato 10 A istanza di nulla osta alla delocalizzazione**
- **Allegato 10 B relazione asseverata per delocalizzazione**
- **Allegato 10 C dichiarazione di impegno alla cessione del fabbricato**
- **Allegato 10 D scheda istruttoria RdP**
- **Allegato 10 E nulla-osta Amm. Comunale**
- **Allegato 11 Domanda di saldo per i danni minori**
- **Allegato 12 Attestazione di spesa per il secondo acconto**